

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2025
58/2025/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1329^a riunione del 27 febbraio 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG di febbraio 2015 (ulteriormente rettificata in data 20 aprile 2015) n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2015);

- le linee guida del CIG di maggio 2017 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2017);
- le raccomandazioni dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 26 giugno 2024, DSAI/29/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/29/2024/gas);

FATTO:

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo Ispettivo) hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo Ispettivo, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici, che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento; in particolare, nei giorni 12-14 settembre 2023, è stata effettuata una verifica ispettiva nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (di seguito anche società o SO.GE.GAS S.r.l.), avente in particolare ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione GPL denominato “LIMINA”, gestito dalla medesima società.
3. Con note del 4 marzo 2024 (prot. Autorità 16311 e prot. Autorità 16316), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato rispettivamente una richiesta di informazioni alle società SO.GE.GAS S.r.l. e alla SMP Impianti S.r.l. e ai Comuni di Librizzi, Limina e Roccafortita al fine di ottenere ulteriore documentazione ed informazioni in merito a quanto emerso a seguito della verifica ispettiva, con particolare riferimento all’esatta titolarità delle concessioni afferenti il servizio di distribuzione di GPL a mezzo reti canalizzate, nei territori dei citati Comuni. SO.GE.GAS S.r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 8 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 17742) mentre il Comune di Librizzi ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 29 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 23874).
4. In data 14 maggio 2024 il curatore della procedura di liquidazione giudiziale di SO.GE.GAS S.r.l., giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 78/2024 del 15 aprile 2024, ha inoltrato all’Autorità, per conoscenza (acquisite con prott. Autorità 33942, 34018 e 34024), le note indirizzate ai Comuni di Limina, Roccafortita e Librizzi, con le quali comunicava lo scioglimento degli eventuali rapporti contrattuali in essere tra

SO.GE.GAS S.r.l. e i citati Comuni, tra i quali, quelli derivanti dalle convenzioni aventi ad oggetto la gestione degli impianti di GPL a mezzo reti canalizzate situati sui relativi territori. Con la medesima comunicazione il liquidatore invitata i citati Comuni “*ad attivare ogni opportuna iniziativa per consentire la continuità della fornitura del gas*”.

5. Dall’esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita nel corso della verifica ispettiva e in riscontro alle citate richieste di informazioni, è emersa la possibile violazione:
 - i. dell’articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell’articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell’articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018);
 - ii. dell’articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, dell’articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall’articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, dell’articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25;
 - iii. dell’articolo 14, comma 1, lettera h), della RQDG 14/19 e dell’articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25;
 - iv. dell’articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i) e (ii) della RQDG 20/25;
 - v. dell’articolo 38, comma 2, lettere a) e f), della RQDG 20/25.
6. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/29/2024/gas), è stato avviato, nei confronti di SO.GE.GAS. S.r.l., un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
7. Con la medesima determinazione la società è stata invitata, nelle more del procedimento e della verifica dell’effettivo scioglimento delle convenzioni aventi ad oggetto la concessione della gestione del servizio di distribuzione degli impianti relativi ai Comuni di Limina (ME), Roccafronza (ME) e Librizzi (ME) (vedi comunicazioni del curatore della liquidazione giudiziale del 14 maggio 2024), ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni *sub* i., ii. e iii..
8. Tuttavia, in sede istruttoria è emerso quanto segue. Il Comune di Limina con la determina dirigenziale n. 255 del 20 settembre 2024 e il Comune di Roccafronza con la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30 settembre 2024, hanno preso atto della comunicazione del liquidatore giudiziale di SO.GE.GAS. S.r.l. di scioglimento delle convenzioni aventi ad oggetto il servizio di distribuzione di GPL e hanno adottato le misure ritenute necessarie per assicurare la continuità del servizio nei confronti degli utenti coinvolti. Il Comune di Librizzi, in risposta alla richiesta di

informazioni del Responsabile del procedimento del 10 ottobre 2024 (prot. Autorità 71503), ha comunicato, con nota del 14 ottobre 2024 (acquisita con prot. Autorità 72239), che sulla rete di distribuzione GPL gestita da SO.GE.GAS S.r.l. denominata “COMUNE DI LIBRIZZI” era collegata una singola utenza facente capo al Comune stesso e che la stessa non era più attiva “*prima per difficoltà di acquisto del gas GPL e poi per intervenuta variazione del sistema di climatizzazione degli uffici comunali*”.

9. La società non ha presentato memorie difensive ex art.18 del Regolamento Sanzioni.
10. In data 12 novembre 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 79323).
11. Altresì nella fase decisoria del procedimento la società non ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Sanzioni.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

In merito alle contestazioni sub i.

12. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui: l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lettera a).
13. L’articolo 25, comma 1, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall’articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25) prevede che ai fini dell’attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI.
14. L’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25) prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.
15. In particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/21017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), il paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022), il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020) e il paragrafo 6 della norma UNI/Pdr 39:2018 prescrivono all’impresa di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato rendendo disponibili allo stesso le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio.
16. La responsabilità della società per la violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell’articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell’articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG

10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018) è emersa dalle dichiarazioni rese da SO.GE.GAS nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.

17. In particolare, nella predetta sede, è emerso che la società, da almeno cinque anni, non avrebbe adempiuto all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, nel corso della verifica ispettiva, la società ha dichiarato *“di non avere personale operativo che presidia l'attività di pronto intervento e che né l'Amministratore della Società né i collaboratori esterni occasionali (...) sono in possesso di specifici attestati di formazione relativamente alle Linee Guida CIG N. 7, N.10, N.12 e N. 14 (sostituita dalla UNI/PDR n. 39)”* (punto 17 della *check list*).
18. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
19. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell'articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018) risulta accertata.

In merito alla contestazione sub ii.

20. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lettera a);
 - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (lettera b);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, della RQDG

- 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (lettera d).
21. La responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 19/14, 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25, è emersa dalle dichiarazioni rese da SO.GE.GAS nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
 22. In particolare, nella predetta sede, è emerso che, in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, la società, fino al 20 novembre 2019, non ha disposto, per tutti gli impianti gestiti, di adeguate risorse materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività, per il tramite del centralino, le richieste di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che, per tutti gli impianti e fino al 20 novembre 2019, era attivo in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, un numero fisso dedicato al servizio di pronto intervento e che al di fuori dell'orario d'ufficio la chiamata veniva trasferita al responsabile tecnico; tuttavia, qualora il personale preposto si fosse dimenticato di effettuare il trasferimento delle chiamate *“le chiamate di pronto intervento entranti sarebbero state perse”* e *“in caso di mancanza di copertura della rete telefonica del cellulare a cui venivano trasferite tutte le chiamate entranti, fuori dell'orario di lavoro ... venivano perse”* (punto 6 della *check list*).
 23. Inoltre, la società, dal 21 novembre 2019, come dalla stessa ammesso, non dispone, per tutti gli impianti gestiti, di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, in quanto utilizza come numeri di pronto intervento i recapiti cellulari dei propri responsabili tecnici (punto 6 della *check list*).
 24. Sempre con riferimento al centralino di pronto intervento, nel corso della verifica ispettiva, la società ha dichiarato che *“il sistema telefonico di pronto intervento adottato”* (numero fisso in uso fino al 20 novembre 2019 e successivamente i numeri di cellulare dei responsabili tecnici) non assicura, per tutti gli impianti gestiti, la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 (punti 6 e 10 della *check list*).
 25. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
 26. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25, risulta accertata.

In merito alla contestazione sub iii.

27. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui: l'obbligo di pubblicare immediatamente sul proprio sito internet l'eventuale variazione dei recapiti telefonici predisposti per il servizio di pronto intervento e di comunicarli tempestivamente in forma scritta ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio ed all'Autorità con le modalità da essa definite (lettera h).
28. La responsabilità della società per la violazione della sopra richiamata disposizione è emersa dalle dichiarazioni rese da SO.GE.GAS nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, avendo la società ammesso che - a seguito della dismissione del numero fisso del centralino di pronto intervento (relativo a tutti gli impianti gestiti), intervenuta il 20 novembre 2019 - non aveva comunicato all'Autorità i nuovi numeri telefonici dedicati alle chiamate di pronto intervento, né aveva provveduto ad aggiornare il proprio sito internet con i nuovi numeri di pronto intervento in quanto lo stesso *“era stato disattivato dal fornitore del servizio”* (punti 7 e 11 della *check list*).
29. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
30. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera h), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25, risulta accertata.

In merito alla contestazione sub iv.

31. L'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo: per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (sub i); per le dispersioni localizzate un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (sub ii).
32. La responsabilità della società per la violazione della disposizione citata è emersa dalle dichiarazioni rese da SO.GE.GAS nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, avendo SO.GE.GAS S.r.l. dichiarato che *“non avendo a disposizione la “registrazione garantita” quindi l'elenco delle chiamate ricevute sul numero telefonico di pronto intervento pervenute nell'anno 2021 e nell'anno 2022, e, non avendo tenuto traccia delle dispersioni eventualmente riscontrate sull'impianto”* denominato “LIMINA”, non è in grado di compilare e produrre le tabelle M e N del citato impianto per gli anni 2021 e 2022 (punti 13 e 14 della *check list*).

33. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
34. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) *sub* (i) e (ii) della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub v.

35. L'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro:
 - il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (lettera a);
 - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a tele sorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix).
36. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni citate è emersa dalle dichiarazioni rese da SO.GE.GAS nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avendo la società correttamente comunicato all'Autorità il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2022 e i metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2022 suddivisi in AP/MP e BP; in particolare, la società, nel corso della verifica ispettiva, ha dichiarato, anche a seguito di verifiche del Nucleo Ispettivo, che il numero totale di PDR attivi su tutti gli impianti gestiti “è pari a n. 55 e non a n. 77 come comunicato dalla società ad ARERA. La differenza di n. 22 PDR deriva dal fatto che la Società ha erroneamente comunicato ad ARERA anche i PDR non più attivi” e che, con specifico riferimento all'impianto denominato “Limina”, il numero totale di PDR attivi in esercizio al 31 dicembre 2022 “è pari a n. 36 e non a n. 45, come comunicato dalla Società ad ARERA”; inoltre, con riferimento ai metri di rete di distribuzione gas di tutti gli impianti, la società ha dichiarato, anche a seguito delle verifiche del Nucleo Ispettivo, che “l'estensione della rete in MP è pari a m. 3.188” e non a m. 3.019 dichiarati all'Autorità e che “la differenza di m 169 è dovuta ad un errore di conteggio” nonché, con specifico riferimento all'impianto denominato “Limina”, che l'estensione della rete in MP in esercizio al 31 dicembre 2022 è pari a m. 1.788 anziché m. 1.750 (punto 5 della *check list*).
37. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di SO.GE.GAS S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
38. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e f), della RQDG 20/25 risulta accertata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

39. L'articolo 11 della legge. 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

40. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i., ii. e iii., si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le contestazioni *sub* iv. e v. sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Al riguardo occorre rilevare che le violazioni *sub* i., ii., iii. e v. hanno riguardato tutti i tre impianti gestiti dalla società denominati "LIMINA", "ROCCAFIORITA**GPL" e "COMUNE DI LIBRIZZI" che, sulla base di quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva, servono in tutto n. 55 PdR, mentre la violazione *sub* iv. è stata accertata solo con riferimento all'impianto denominato "LIMINA" che, sempre sulla base di quanto dichiarato dalla società in sede di verifica ispettiva, serve n. 36 PdR. Le violazioni degli obblighi di cui ai punti *sub* i. e ii., tenuto di quanto emerso in sede istruttoria circa la comunicazione del liquidatore giudiziale del 14 maggio 2024 e le determinazioni dei citati Comuni, sono accertate fino al 25 luglio 2024 nei confronti del Comune di Roccafortita (data nella quale è avvenuta la consegna degli impianti al Comune da parte di SI.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, come risultante dalla deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30 settembre 2024), fino al 28 giugno 2024 nei confronti del Comune di Limina (data nella quale è stata adottata l'ordinanza sindacale 22/2024, come citata dalla determina dirigenziale n. 255 del 20 settembre 2024) e fino al novembre 2022 per il Comune di Librizzi (periodo dal quale non è più attiva la singola utenza facente capo al Comune, come risultante dalla nota acquisita con prot. Autorità 72239 del 14 ottobre 2024). La violazione *sub* iii. è accertata dal 20 novembre 2019 e fino al 25 luglio 2024 nei confronti del Comune di Roccafortita (data nella quale è avvenuta la consegna degli impianti al Comune da parte di SI.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, come risultante dalla deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30 settembre 2024), fino al 28 giugno 2024 nei confronti del Comune di Limina (data nella quale è stata adottata l'ordinanza sindacale 22/2024, come citata dalla determina dirigenziale n. 255 del 20 settembre 2024) e fino al novembre 2022 per il Comune di Librizzi (periodo dal quale non è più attiva la singola utenza facente capo al Comune, come risultante dalla nota acquisita con prot. Autorità 72239 del 14 ottobre 2024). La violazione *sub* iv. ha riguardato dati ed

informazioni relative agli anni 2021 e 2022 e la violazione *sub v.* ha riguardato dati e informazioni relative all'anno 2022.

41. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
42. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2022, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 35.678.
43. Per tutto quanto sopra, le sanzioni amministrative pecuniarie sono quantificate nella misura complessiva di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00), di cui euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell'articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018 (violazione i.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 (violazione ii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera h), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25 (violazione iii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione iv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e f), della RQDG 20/25 (violazione v)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell'articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018 (violazione i.); dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19,

- dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 (violazione ii.); dell'articolo 14, comma 1, lettera h), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25 (violazione iii.); dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione iv.); dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e f), della RQDG 20/25 (violazione v).
2. di irrogare, nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00), di cui euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e dell'articolo 25, comma 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG) 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018 (di seguito Norme tecniche UNI/PDR 39:2018 (violazione i.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 (violazione ii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera h), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25 (violazione iii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione iv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e f), della RQDG 20/25 (violazione v);
 3. di ordinare a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione di pagare l'importo complessivo delle sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Pagamento sanzioni ARERA tramite PagoPA" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/it/comunicati/25/250212pagoPA>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 58/2025/S/gas";
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;

5. di comunicare il presente provvedimento a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (P.IVA 03021150879) mediante pec all'indirizzo sogegassrl@pec.it e al Curatore della Liquidazione Giudiziale n. R.G.L. 57/2024 del Tribunale di Catania mediante pec all'indirizzo ctlg572024@procedurepec.com e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini